



CITTÀ di MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE

"Polizia Locale"

OGGETTO: Concessione del servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia, bonifica ed il reintegro delle condizioni preesistenti della sede stradale - durata 36 mesi.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Annamaria PRESTIPINO



ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazioni di emergenza, di pulizia della piattaforma stradale, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti, di cui sono funzionalmente dotati i veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle condizioni ambientali preesistenti a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale, sue pertinenze e terreni adiacenti di competenza del Comune di Milazzo.

Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni:

- **“intervento standard”**, il ripristino della sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati e il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, gli interventi standard o di perdita di carico eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi perdita di carico”**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi rilevanti”**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi di ripristino delle infrastrutture”**, rifacimento/sostituzione di impianti, manufatti, infrastrutture e pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere protettive, segnaletica, arredo urbano, ecc.); l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“messa a disposizione di una Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno”** a cui la Polizia locale, le forze di Polizia operanti sul territorio potranno rivolgersi attraverso comunicazione telefonica. La Centrale Operativa dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri o offerti dal concorrente in sede di gara.

ART. 2 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati in presenza di incidenti stradali/eventi su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza dell'Ente, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti in riferimento ai quali la Stazione Appaltante è tenuta ad intervenire al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada.

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO



Gli interventi potranno essere richiesti dal personale di P.L. dell'Amministrazione concedente o dalle Forze di Polizia operanti sul territorio, mediante chiamata gratuita ad un numero verde indicato dal concessionario.

Rimane ferma la possibilità della persona che ha causato lo sversamento, di richiedere l'intervento anche ad altra ditta di propria fiducia, solo se in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del servizio richiesto e qualora riesca ad intervenire entro gli orari di seguito indicati, senza che l'affidatario della concessione in oggetto possa opporre alcuna eccezione e senza alcun costo per l'Amministrazione comunale. Il concessionario, alla ricezione della richiesta telefonica, provvederà ad attivare immediatamente la squadra operativa che dovrà recarsi sul luogo dell'incidente nei seguenti tempi massimi:

- 30 minuti per i giorni feriali e festivi, dalle ore 6:00 alle 22:00;

- 45 minuti per i giorni feriali e festivi, dalle ore 22:00 alle 6:00;

o nei minor tempi proposti con l'offerta tecnica in sede di gara.

I mezzi dovranno risultare equipaggiati delle tecnologie necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità nei tempi indicati nel presente capitolato o migliorativi indicati dal concessionario in sede di gara.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La concessione del servizio avrà la durata di **36 mesi (trentasei)** decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Il contratto non è soggetto a rinnovo.

ART. 5 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Amministrazione concedente.

L'amministrazione comunale riconosce al concessionario, quale controprestazione per l'assunzione della concessione, "**unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio**", fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

I costi sostenuti dal concessionario dovranno essere recuperati con richieste dirette nei confronti dei responsabili tramite le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti o perdite di carico per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Per remunerare le attività prestate in concessione, il concessionario ha diritto ad ottenere un compenso pari al costo di produzione del servizio reso comprensivo di un'equa percentuale d'impresa, agendo nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. In caso di sinistro con conducenti senza copertura assicurativa, il concessionario potrà agire nei confronti dei medesimi per il recupero dei soli e analoghi corrispettivi normalmente riconosciuti dalle Compagnie assicurative, per tipologia d'intervento.

L'amministrazione comunale, tramite il Corpo Polizia Locale fornirà al concessionario, la collaborazione necessaria ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili.

Ai fini dell'individuazione delle disposizioni legislative applicabili all'affidamento in argomento, sulla mole degli incidenti rilevati dal Comando Polizia Locale di Milazzo verificatisi mediamente sulla rete stradale di



propria competenza e, tra questi, quelli che si stima necessitino dell'intervento di ripristino, l'importo complessivo del servizio in questione viene quantificato presuntivamente in € **210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00)** oltre IVA se dovuta per l'intero periodo di durata del contratto (tre anni) compresa l'eventuale proroga di cui al precedente art. 4.

ART. 6 - MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

6.1. Esecuzione degli interventi

Il servizio di ripristino post-incidente standard consiste nelle seguenti attività, esplicitate in forma di emergenza:

- **pulitura e lavaggio** con aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) sversati sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati a seguito dell'incidente, nonché del loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti;
- **recupero dei detriti solidi** relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.) dispersi sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati a seguito dell'incidente, nonché del loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti;
- **pulizia della sede stradale** da residui di terra, liquidi biologici o materiali simili che, a causa dell'incidente stradale, siano presenti sulla carreggiata;
- nel **recupero dei materiali di qualsiasi tipo** trasportati dai veicoli e dispersi a seguito di incidente sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati, nonché del loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti.

Nello specifico si precisa che:

- la "**pulitura**" del manto stradale consiste nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o nella raccolta manuale o con mezzi meccanici di tutti i materiali solidi presenti;
- il "**lavaggio**" della pavimentazione deve essere realizzato con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
- l'"**aspirazione**" consiste nel recupero dell'emulsione risultante.

Successivamente alle suddette operazioni dovrà essere eseguito il lavaggio finale della superficie stradale con acqua. Nel caso di presenza di ghiaccio, di neve, di temperature prossime a 0 C° o con previsioni meteorologiche che prospettino situazioni analoghe, dovrà essere eseguita una salatura della sede stradale umida con spargimento di cloruro di sodio in ragione di almeno 20 grammi/mq.

Nel caso di intervento in occasione di incidenti standard e/o rilevanti, ove si verifichi una dispersione di liquidi inquinanti sulla sede stradale la cui neutralizzazione con il lavaggio e l'aspirazione superi le capacità idrauliche di stoccaggio e/o del detergente in dotazione del singolo veicolo intervenuto a servizio del concessionario, gli operatori presenti sul posto dovranno immediatamente darne notizia alla propria Centrale Operativa, la quale provvederà ad inviare sul posto altri veicoli al fine di evitare interruzioni del servizio di pulizia per lo svuotamento ed il rifornimento di ogni singolo mezzo operativo.

A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative finalizzate al ripristino devono attenersi al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n° 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - a **tutela e salvaguardia delle matrici ambientali**, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al



corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale e relative pertinenze.

6.2. Caratteristiche dei veicoli in dotazione delle strutture operative

L'impresa concessionaria dovrà svolgere il servizio in questione assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzo di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità per il tramite delle strutture operative contrattualmente vincolate o altro titolo valido.

L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà avere la disponibilità di mezzi idonei e conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge; tali mezzi dovranno espressamente possedere le caratteristiche, gli accorgimenti tecnici e le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto. Inoltre, il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato ed omologato presso i competenti organi ed uffici. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe e/o sistemi idonei alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e, prima dell'avvio del servizio, dovranno essere fornite, alla stazione appaltante, le copie delle carte di circolazione.

I mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante.

I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che può essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

6.3. Report degli interventi

Per ogni intervento eseguito, il Concessionario dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione, una comunicazione tramite e-mail di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato, la superficie dell'area trattata e il luogo del deposito dei rifiuti, allegando apposita scheda riepilogativa d'intervento, corredata da materiale fotografico riferito all'area interessata dalla presenza del materiale sversato/disperso prima e dopo l'intervento di ripristino.

Il concessionario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante report trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:

- i dati identificativi del sinistro (luogo, data e ora);
- la compagnia di assicurazione del danneggiante;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, ecc.);
- gli estremi e l'importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.

Per gli incidenti più gravi l'Amministrazione potrà richiedere al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla Stazione appaltante di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.



Infine l'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii., con conseguente trasmissione dei formulari debitamente compilati e sottoscritti dall'impianto ricevente alla Stazione Appaltante (e/o copia - anche informatica - degli avvenuti adempimenti in materia di movimento rifiuti) entro 10 giorni dall'intervento.

ART. 7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

Il personale impiegato per le prestazioni di che trattasi dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

Di tale formazione l'Impresa concessionaria dovrà darne prova, prima dell'affidamento del servizio, con trasmissione al Comune di Milazzo di copia dei certificati di attestazione di frequenza rilasciati al personale operativo.

Il concessionario deve rispettare tutti gli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai C.C.N.L.

Al personale impiegato nel servizio oggetto di concessione è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti, in quanto applicabili.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 8 - DIVIETI

Fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 121 del Codice dei Contratti, è fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto fuori dai casi previsti dalla legge.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura, e al risarcimento del danno.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione concedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e irregolare attività di ripristino post incidente.

Pertanto, il concessionario è obbligato a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, idonea polizza assicurativa, con valore massimale di **Euro 5.000.000,00 (cinque milioni)**, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di



sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare all'Amministrazione Comunale di Milazzo, a terzi e a cose.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale **non inferiore a 5.000.000,00 di euro per sinistro**.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione/polizza fideiussoria dell'importo di **€ 21.000,00 (ventunomila/00)**, pari al 10 per cento del valore contrattuale stimato in Euro 210.000,00 oltre IVA, calcolato come descritto all'art. 5 del presente capitolato. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del Codice dei Contratti.

La garanzia fideiussoria, rilasciata da un soggetto abilitato a norma di legge, redatta in lingua italiana e conforme agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale, deve prevedere espressamente:

- l'oggetto e il CIG del contratto garantito e il Comune di Milazzo quale beneficiario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Milazzo;
- efficacia decorrente non oltre la data di stipula del contratto di concessione e termine dopo dodici mesi dalla scadenza della concessione;
- il Foro competente di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per le controversie che dovessero insorgere con il beneficiario.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il diritto dell'amministrazione comunale di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per gli interventi effettuati nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

In caso di escussione parziale o totale della garanzia, il concessionario deve provvedere alla reintegrazione entro quindici giorni successivi alla richiesta dell'amministrazione comunale, pena la risoluzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 15 per cento dell'iniziale importo garantito ogni semestre, per i primi cinque semestri. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dal termine della concessione. Ai fini dello svincolo parziale, l'amministrazione comunale, dietro richiesta della concessionaria



da presentare con anticipo non inferiore a 30 giorni, rilascerà apposito atto di svincolo, previa verifica della regolarità del servizio svolto.

In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 - SICUREZZA E COSTI DELLA SICUREZZA

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario senza rischi da interferenze, pertanto non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.; tuttavia tale documento potrà essere redatto dalla Stazione Appaltante, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (da consegnare prima della sottoscrizione del contratto) e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 12 - PENALI

Nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente previste o di servizio svolto in maniera difforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'amministrazione comunale invierà al concessionario, a mezzo PEC, formale contestazione assegnando 7 gg dal ricevimento della contestazione per produrre eventuali giustificazioni riguardo all'inadempimento e un termine non superiore a 2 giorni per eseguire e/o completare le prestazioni contrattuali a regola d'arte.

In assenza di giustificazioni o qualora le stesse, a giudizio del RUP, non risultassero idonee a dimostrare l'assenza di colpa del concessionario, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore contrattuale e cioè pari a € 210,00 per ogni giorno di ritardo, calcolato a partire dalla data in cui si è verificato l'inadempimento sino al giorno antecedente la data in cui viene eseguita/completata la prestazione a regola d'arte.

In caso di mancata esecuzione degli interventi di ripristino post incidente, decorse tre ore dal momento della richiesta di intervento al numero verde, l'amministrazione concedente potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di esecuzione degli interventi di ripristino nonché degli obblighi correlati, non conformi al presente capitolato, previa contestazione delle inadempienze rilevate e relativa richiesta di adempimento, l'amministrazione concedente, in caso di inerzia superiore a 2 giorni, potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico del concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora nel corso del servizio si verificassero gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale e comunque,



quando l'importo delle penali applicate raggiungano il 10 per cento del valore della concessione, l'Amministrazione procedente si riserva di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Le penali e gli addebiti delle prestazioni in danno del concessionario verranno rimosse mediante escussione della cauzione definitiva.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla concessionaria mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

ART. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., sia nei rapporti con l'Amministrazione Comunale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese della presente concessione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari inerenti alla concessione, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e ss.mm.ii., il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all'amministrazione comunale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e ss.mm.ii. Il concessionario si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve prendere visione e ben conoscere gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Milazzo.

Il contratto di concessione potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora l'Amministrazione Comunale dichiarerà di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai sopra citati codici di comportamento.

La partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della concessione in oggetto comporta l'accettazione integrale del contenuto dei suddetti codici di comportamento dei dipendenti pubblici.



La concessionaria sarà altresì obbligata a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 190 del Codice dei Contratti, la concessione di cui al presente capitolato potrà essere risolta a norma dell'art. 1453 del codice civile, nei seguenti casi:

- grave inadempimento del concessionario delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto;
- cessione del contratto di concessione;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

Qualora l'amministrazione comunale riscontrasse una o più violazioni sopra elencate, invierà alla concessionaria apposita richiesta di giustificazioni in merito, assegnando un termine non superiore a 7 (sette) giorni per il riscontro. In assenza di giustificazioni, o qualora le stesse risultassero inidonee, l'amministrazione comunale invierà al concessionario apposita diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 2 (due) giorni a seguito del quale, persistendo l'inadempimento, il contratto di concessione sarà risolto.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, l'Amministrazione comunale incamererà la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dalla data di risoluzione del contratto, il concessionario è obbligato all'immediata cessazione del servizio.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

La facoltà di recesso dell'amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Fermo restando il rispetto dell'art. 48 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il concessionario può affidare a terzi in subappalto le parti del contratto di concessione espressamente indicate in sede di presentazione dell'offerta, inviando all'amministrazione comunale, prima dell'avvio delle prestazioni in subappalto, la seguente documentazione:

- copia dei contratti di subappalto;
- la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti resa dai sub appaltatori e dei requisiti di capacità prescritti per svolgere le prestazioni affidate in sub appalto, che saranno verificati dall'amministrazione comunale a norma di legge.

Il concessionario dovrà sostituire i subappaltatori che risulteranno carenti dei prescritti requisiti, entro il termine che verrà comunicato dall'amministrazione comunale.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 188 del Codice dei Contratti.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI



L'Amministrazione procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Per l'attività oggetto della concessione, il concessionario assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del d.lgs n. 196/2003.

Il concessionario, assunta tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ART. 18 - CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non si farà luogo alla procedura di arbitrato.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

ART. 20 - RICHIAMO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.